



Audizione A.S. 1576 e A.S. 1858
Disposizioni in materia di elicicoltura
Commissione Agricoltura Senato- 5 maggio 2021

In relazione all'Audizione tenutasi il 5 maggio u.s. in Commissione Agricoltura Senato sulle proposte di legge n. 1576 e 1858 in materia di elicicoltura, di seguito si riportano alcune brevi riflessioni di carattere generale e alcune osservazioni specifiche sugli articoli del DdL.

L'allevamento di lumache, rappresenta un'attività agricola sempre più diffusa e praticata in Italia. L'interesse e la diffusione di prodotti con bava di lumaca indicano un futuro in forte espansione per questo settore. Questo trend positivo è sicuramente legato anche alle caratteristiche nutrizionali delle carni, ricca di proteine (13,4%) con una percentuale minima di grassi (1,2%), il cui consumo è in continuo aumento.

In Italia si contano circa 1.150 allevamenti elicicoli, un volume di affari di 290 milioni di euro, 9.950 persone che lavorano nell'indotto (ristorazione, somministrazione, conservatoria, produzione di bava, etc...). Gli allevamenti elicicoli sono diffusi un po'ovunque in Italia, in particolare in Piemonte, Toscana Puglia, Veneto, Sardegna e Lazio.

La percentuale di chioccioline di raccolta che vengono importate dal mercato estero è pari all'80%. Le chioccioline di raccolta sono animali non controllati che vengono raccolti e non allevati: questo comporta l'impossibilità di controllare la materia prima che spesso può essere contaminata perché cresciuta su terreni con metalli pesanti e la cui carne presenta caratteristiche organolettiche basse dal momento che non è possibile determinare l'età dell'animale nonché il tipo di alimentazione.

Condividiamo in termini generali la necessità di definire un quadro legislativo che regolamenti le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'elicicoltura, per garantire una maggiore tutela non solo degli elicicoltori, ma anche dei consumatori e della loro salute. Le chioccioline e la bava di lumache poste in commercio devono garantire il massimo livello di salute dei cittadini.

E' importante definire regole che tutelino le produzioni nazionali che rispettano determinati requisiti, e nel contempo che sia garantita la tracciabilità e salubrità dei prodotti di importazione nel rispetto della normativa europea. Le importazioni nel nostro paese di prodotto vivo sono spesso frutto di raccolte indiscriminate in natura che non tengono conto delle delicate dinamiche ambientali. Potrebbero essere valutate delle restrizioni/vincoli e nel rispetto anche del benessere animale e maggiori controlli alle frontiere.

Di seguito si propongono alcuni suggerimenti riferiti ai singoli articoli delle proposte di legge, nell'auspicio che possano rappresentare un utile contributo per la definizione del testo normativo.

Articolo 3 AS 1858 Raccolta

La raccolta in natura delle specie edibili di chioccioline dovrebbe essere limitata, se non addirittura vietata, durante il periodo di deposizione delle uova (mesi autunnali), al fine di evitarne l'estinzione in areali già fortemente colpiti dalle raccolte massive primaverili ed estive.

Articolo 4 Allevamento

Con riguardo al comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge AS 1858 si ritiene opportuna una modifica al fine di chiarire che l'attività di elicicoltura, per essere destinataria di eventuali misure agevolative, debba essere esercitata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Inoltre, si ritiene di dover ricomprendere nella disciplina di cui all'articolo 4 le diverse tipologie di allevamento autorizzato (ciclo naturale completo, ciclo misto, ciclo intensivo), nei termini di seguito indicati:

1. Allevamento a Ciclo Naturale Completo: tutto il ciclo si svolge nei recinti a cielo aperto, dalla riproduzione all'ingrasso, alimentazione totalmente vegetale;
2. Allevamento a Ciclo Misto: solo parte del ciclo si svolge in campo aperto, riparando al chiuso nella stagione invernale, alimentazione vegetale e mangimi;
3. Allevamento Intensivo: tutto il ciclo si svolge al chiuso, alimentazione esclusivamente a base di mangimi e sfarinati;

Infine, sia l'AS 1858 che l'AS 1576 prevedono un'anagrafe regionale degli impianti *“sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali, di cui al D.M. salute 2 marzo 2018”*. In merito alla registrazione dei dati delle aziende di elicicoltura nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica, si segnala che l'anagrafe elicicola è operativa a partire dal 2019 (cfr. nota del Ministero della Salute) e la registrazione delle movimentazioni è stata prevista a decorrere da marzo 2021.

Articoli 5 e 8 AS 1858 Utilizzo

Si ritiene restrittiva la previsione della necessaria ubicazione all'aperto degli impianti di allevamento, al fine dell'utilizzo e del commercio delle chioccioline. In armonia con la proposta di modifica suggerita all'articolo 4, si propone di modificare l'articolo 5, comma 1, lett. a) nel senso di prevedere il solo requisito dell'autorizzazione degli impianti.

Si suggerisce una modifica nei termini suesposti anche con riferimento all'articolo 8, comma 4.

Articolo 8 AS 1858 Commercio

Con riferimento al trasporto delle chioccioline vive, si ritiene opportuna una regolamentazione analoga a quella disposta in ordine al trasporto dei mitili, in considerazione dell'affinità merceologica dei prodotti (trasporto a temperatura controllata +4°/+6°, negli stessi camion frigo).

Per le medesime ragioni, le chioccioline vive dovrebbero essere commercializzate nei reparti pescheria, piuttosto che nei reparti ortofrutticoli, poiché soggette ad eventuale controllo sanitario come i mitili o il pesce fresco.

La conservazione dei molluschi presso il punto vendita dovrebbe avvenire in celle frigo a temperatura +4°/+6°. Tenuto conto delle possibili contaminazioni batteriche (es. *Listeria*, *Salmonella*), una volta macellate le chioccioline dovrebbero essere opportunamente confezionate in atmosfera modificata, pastorizzate in liquido di conservazione.

Articolo 9 AS 1858 Sanzioni

Si ritiene opportuno un coordinamento tra le disposizioni che recano obblighi per il commercio di bava di lumaca e delle chioccioline (articoli 6 e 8, comma 4) e l'articolo 9, dal momento che non si prevedono sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi.

Articolo AS 1858 luogo di provenienza e disciplinari di produzione

Si ritiene opportuno che il decreto ministeriale definisca un sistema di etichettatura che riporti anche l'indicazione della tipologia di allevamento (ciclo naturale all'aperto, ciclo misto, ciclo intensivo).

Inoltre, si ritiene opportuna la consultazione delle Organizzazioni di categoria agricole maggiormente rappresentative ai fini dell'adozione del suddetto decreto.

Articolo 11 AS 1858 Disposizioni finali

Si suggerisce di rinviare espressamente al regolamento UE 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).